

## Edizione di sabato 18 aprile 2015

### CASI CONTROVERSI

[Non sanzionabile l'omesso reverse charge](#)

di Comitato di redazione

### DICHIARAZIONI

[Quando il mutuo manda in tilt il precompilato](#)

di Maurizio Tozzi

### CONTENZIOSO

[Inerenza "superflua" per la deducibilità degli interessi passivi](#)

di Enrico Ferra

### CRISI D'IMPRESA

[La gestione della crisi e la regolarità contributiva](#)

di Marco Capra

### CONTABILITÀ

[La check list e i controlli su debiti e crediti per imposte d'esercizio](#)

di Viviana Grippo

### FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Non sanzionabile l'omesso reverse charge***

di Comitato di redazione

Con la sempre maggiore diffusione delle ipotesi in cui risulta obbligatoria l'applicazione del **meccanismo della inversione contabile** diviene sempre più attuale il tema delle **possibili sanzioni connesse** a comportamenti erronei o omissivi.

La vicenda, peraltro, si dipana su due possibili direttive: da un lato la contestazione della presunta neutralità dell'imposta (ovviamente nelle casistiche in cui non si rinvengano limitazioni di natura oggettiva o soggettiva alla detrazione del tributo), dall'altro l'applicazione di possibili sanzioni per l'omissione stessa.

Un aiuto giunge dalla **giurisprudenza comunitaria**, che in più occasioni ha recentemente ribadito il necessario rispetto del **carattere neutrale del tributo**; in tal senso, si possono ricordare le sentenze Idexx (C-590/13 del 11-12-2014), Ecotrade (C-95/07 e C-96/07), ove si ha modo di apprendere che *il principio fondamentale di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi*.

Da tali spunti, appare chiaro che gli obblighi sostanziali (nei casi di specie) corrispondono con l'esistenza dei caratteri propri delle operazioni comunitarie (esistenza di due operatori Iva, onerosità, trasporto della merce da uno stato UE ad un altro), mentre sono **qualificati come obblighi formali quelli di integrazione e doppia annotazione delle fatture**.

Appare allora utile riscontrare che tale **principio** di massima sia stato **accolto e confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione** che, con la **sentenza n. 7576 del 15 aprile** scorso, risolve la contrapposizione tra alcune pronunce tra loro contrastanti.

Si afferma, infatti, che ... *riceve convalida ... quell'orientamento favorevole ai contribuenti già emerso nella giurisprudenza di legittimità (sent. 10819/10, 17588/10, 8038/13, 13332/13, 20486/13), mentre resta superato l'opposto orientamento favorevole alle tesi del fisco (sent. 6925/13, 20771/13, 24022/13)*.

La vicenda da cui trae origine il pronunciamento riguarda **l'annotazione solo a libro giornale** di fatture di acquisti intracomunitari, comportamento che **l'Agenzia delle entrate avrebbe censurato richiedendo il pagamento dell'imposta (quindi disconoscendo la detrazione/neutralità)**, oltre alle sanzioni anche per la mancata presentazione del modello Intrastat.

La chiave di lettura proposta, pertanto, riscontra l'esistenza di una **mera irregolarità formale** che, alle condizioni richiamate, non muta la sostanza della posizione IVA del soggetto, con la conseguenza che **nessun addebito** deve essere effettuato, **né per recupero di imposta né, tantomeno, per il recupero di sanzioni**, mancando qualsiasi violazione di natura sostanziale.

In senso del tutto analogo, si era pronunciata la **CTP di Milano con la sentenza 11698 del 15-12-2014**.

Con tali approdi resta certamente risolta la prima delle problematiche evocate, vale a dire la garanzia della neutralità della posizione IVA. Resterebbe da esplorare la **possibile applicazione di sanzioni alle violazioni commesse**, tema che in linea di principio non potrebbe dirsi completamente risolto, stante l'esistenza attuale di un testo normativo differente rispetto a quello vigente all'epoca dei fatti, anche in relazione alle c.d. ipotesi di inversione contabile interna.

L'articolo 6, comma 9-bis del decreto legislativo 471/1997 prevede infatti che:

- “è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile ...;”
- qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ..., la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro...”

Non resta che provare a ricostruire in modo sistematico la vicenda: se la **violazione** commessa viene classificata come avente natura **meramente formale**, il tema delle sanzioni deve essere abbandonato in radice, con la conseguenza che **nessuna contestazione** potrà essere elevata al contribuente. Proseguendo su tale via del ragionamento, diverrebbe **difficilmente giustificabile anche la sanzione del 3%**, poiché la medesima sarebbe irrogata a fronte di una sostanziale assenza di danno per l'erario.

Diversamente, si potrebbe argomentare in merito alla non proporzionalità della sanzione oggi individuata dal sistema, con la conseguenza che si sposterebbe l'asse del ragionamento dall'assenza di una violazione all'esistenza di una violazione, sia pure dal sapore “non grave”.

In tale secondo caso, evidentemente, si dovrebbe riscontrare la **possibilità di irrogazione di una sanzione**, pur dovendosi discostare dalla misura “esagerata” oggi fissata nel **minimo del 100%** (che, nei fatti, corrisponderebbe in modo indiretto ad una **assimilazione fattuale con il disconoscimento della detrazione**).

La partita, dunque, non sembra ancora terminata del tutto, mancando ad oggi una pronuncia relativa al meccanismo sanzionatorio vigente; quanto meno, sembra doversi escludere

l'applicazione della sanzione nella misura pesante del 100%.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Quando il mutuo manda in tilt il precompilato***

di Maurizio Tozzi

Che il modello precompilato, almeno in questa prima fase, rischi di essere una vera e propria **complicazione** per il consulente, non è certo un mistero. Le polemiche ruotano tutte attorno alla problematica della responsabilità, in termini di imposta, che si intendono far ricadere in capo a chi presta l'assistenza fiscale. Sembra che vi possa essere un **ripensamento** normativo, nel frattempo l'ordine dei dottori commercialisti ha preannunciato che alla prima contestazione nei confronti di un professionista sarà avviato un ricorso per illegittimità costituzionale della norma, ma intanto, all'italiana, tutto resta invariato e si parte con questa nuova esperienza. Non è dato sapere se vi saranno benefici e se davvero vi sarà un uso, in termini di non modifica di quanto "precompilato", della dichiarazione prodotta dal fisco. Chi scrive è estremamente scettico sul tema, almeno per l'anno 2014 e semplicemente per un motivo: il modello 730 è di solito usato per ottenere il **rimborso** di importi a credito derivanti da deduzioni e detrazioni; ergo, la modifica del modello, posto che è assente qualsiasi informazione sul principale onere detraibile, ossia le spese mediche, sarà quasi inevitabile.

Ciò posto, cosa accade al **consulente che in maniera coraggiosa decide di mettere mano alle informazioni del fisco** per aderire alle interpretazioni del passato o comunque per applicare la norma? Semplice la risposta: **lo effettua a suo rischio e pericolo**.

Sembra paradossale, ma è così. Ed uno degli aspetti che può mandare in totale confusione è rappresentato dal pagamento del **mutuo**. Lo spunto trae origine da una sentenza della Corte di **Cassazione, la n. 6794 depositata il 2 aprile 2015**, che si è espressa in ordine alla deducibilità dell'assegno periodico corrisposto al coniuge. Ma andiamo con ordine.

La prima grande problematica del mutuo pagato riguarda la **corretta applicazione delle regole (interpretative) di gestione della detrazione**. L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione il mero dato di pagamento degli interessi ricevuto dall'istituto di credito. Può questo importo essere indicato nel **rgo E7, ovvero**, in caso di mutuo per la costruzione, nel **rgo E8** con il codice 10? **Nessuno può saperlo a priori**. L'agenzia fornisce l'informazione (e si potrebbe aggiungere, a questo punto, che non se ne sentiva il bisogno), ma l'adempimento dichiarativo richiede tutta una serie di calcoli.

Ciò in quanto in un documento di prassi, la **Circolare n. 15/E/2005**, è stato stabilito che bisogna **rappresentare l'importo di spesa per l'immobile alla quota ricevuta in prestito**: se il mutuo è superiore alla spesa, la detrazione potrà essere frutta in riferimento ad un ammontare di interessi esattamente proporzionale. Tradotto in termini pratici, se gli interessi segnalati nel precompilato saranno pari a 3.000 euro, ma la spesa sostenuta è pari a 150 mila euro ed il

mutuo a 200 mila euro, in dichiarazione sarà possibile indicare **il 75% degli interessi**, ossia 2.250 euro. L'aspetto "simpatico" della vicenda (da annotare per quanto si dirà in seguito), è che **la norma di riferimento non prevede affatto l'obbligo** di procedere ad un simile rapporto, stabilito invero da una circolare interpretativa. Del tutto diversa è invece la situazione **per i mutui di costruzione**: in questo caso è il **decreto attuativo, il D.M. n. 311/99, a stabilire la necessità di detrarre in proporzione** agli importi spesi per la ristrutturazione/costruzione. Il confronto deve però avvenire al **termine dei lavori** (in tal senso si esprime la Circolare n. 17/E/2005) e dunque sembra lecito indicare, in caso di lavori in corso, **l'intero importo** degli interessi pagati nell'anno senza procedere a rapporti parziali; solo al termine dei lavori si procederà al rapporto e gli eventuali importi detratti in più dovranno essere sottoposti a tassazione separata.

Tutto vero? Sì, applicando i richiamati documenti di prassi.

Tra le interpretazioni del fisco si segnala però anche la **Circolare n. 50/E/2002**, risposta 3.2, laddove si legge chiaramente che **nell'ambito degli assegni al coniuge che danno diritto alla deduzione** dal reddito **non è configurabile** la fattispecie in cui si procede al **pagamento del mutuo per conto dell'ex coniuge**, atteso che "*le somme destinate alle rate di mutuo, che non vengono corrisposte al coniuge stesso, bensì direttamente all'istituto mutuante, non sembrano collegate ai medesimi presupposti dell'assegno di mantenimento*".

Condivisibile? La richiamata **sentenza n. 6794/2015 è di avviso totalmente opposto**. Il codice civile, agli articoli 1268 e seguenti, stabilisce che l'accollo rappresenta una delle modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, con la conseguenza che "*non è chi non veda che a mezzo di siffatta modalità la coniuge debitrice è rimasta di certo sollevata dall'onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell'ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell'assegno periodico fosse avvenuto direttamente a suo favore con le modalità consuete*".

Ricordando che sempre a parere della Cassazione **i documenti di prassi non sono affatto vincolanti**, finanche per la stessa Amministrazione finanziaria, non può che concludersi che la confusione regna sovrana. Va a finire che la soluzione sarà **tornare al modello Unico**, con buona pace della semplificazione.

## CONTENZIOSO

### ***Inerenza “superflua” per la deducibilità degli interessi passivi***

di Enrico Ferra

Con la recente **sentenza n. 6204/15, depositata il 27 marzo 2015**, la Corte di Cassazione torna ad esprimersi sul principio di inerenza in tema di **deducibilità degli interessi passivi**, consolidando l'interpretazione molto “permissiva” manifestata in altre pronunce (cfr. Cass. n.14702/2001, n.22034/2006, n.9380/2009, n.12246/2010 e n.21467/2014).

Il caso affrontato dai giudici di legittimità è quello di una società a responsabilità limitata che aveva dedotto interessi passivi derivanti da **finanziamenti bancari, pur avendo le risorse necessarie per autofinanziarsi** ad un costo più contenuto. L'Agenzia delle entrate, ravvisando un'ipotesi di antieconomicità nella condotta tenuta dalla contribuente, aveva recuperato a tassazione gli interessi passivi indebitamente dedotti.

La conclusione raggiunta dalla Corte è che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, **gli interessi passivi sono sempre deducibili** in quanto non specificamente riferiti ad una particolare gestione aziendale ed in quanto afferenti all'impresa *“nel suo essere e progredire”, senza che sia, perciò, necessario operare alcun giudizio di inerenza.*

La ragione di tale interpretazione sarebbe da ricercare nell'art. 75, co.5 (vecchia versione dell'art. 109, co.5) del Tuir, che consente la deducibilità delle spese e dei componenti negativi **diversi dagli interessi passivi** se e nella misura in cui gli stessi si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

L'**art. 109, co.5**, continua dunque ad essere inteso dalla giurisprudenza e da parte della dottrina come la **fonte del principio di inerenza**, pur limitandosi, a ben vedere, a fissare solo alcuni criteri utili per stabilire la misura della deducibilità, una sorta di “pro-rata generale”, delle spese e degli altri componenti negativi secondo un preciso rapporto di “simmetria” tra oneri deducibili e ricavi imponibili. D'altra parte, la stessa **esclusione degli interessi passivi dalla norma (“diversi dagli interessi passivi”)** sembra scaturire dalla volontà del Legislatore, non di qualificarli come inerenti a prescindere, ma **di trattare separatamente tale aspetto** in altre disposizioni, ossia l'art. 96 del Tuir per i soggetti Ires e l'art. 61 del Tuir per i soggetti Irpef.

È opportuno quindi **non lasciarsi subito persuadere da questa interpretazione così apparentemente indulgente**, in quanto la stessa Corte di **Cassazione ha in altre occasioni richiesto la dimostrazione del nesso** tra i finanziamenti acquisiti ed il reddito prodotto quale presupposto indispensabile per la riferibilità degli stessi all'attività imprenditoriale e quindi ai

fini della deducibilità degli interessi passivi relativi (si veda Cass. n.4115/14). In quest'ottica, **appare poco difendibile** la deducibilità degli interessi passivi connessi ad eventuali **operazioni di finanziamento non rispondenti a logiche imprenditoriali**, ma motivate da interessi personali dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa o dei soci.

Lo stesso **art. 61 del Tuir**, che disciplina la deducibilità degli interessi passivi nell'ambito della determinazione del reddito di impresa ai fini **Irpef**, **richiama specificamente il requisito dell'inerenza** per beneficiare della deducibilità. Al primo comma, infatti, si legge espressamente che “*gli interessi passivi inerenti all'esercizio dell'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi*”.

In quest'ultima definizione normativa, è più evidente come la **questione dell'inerenza** vada risolta in “altra sede” e comunque **prima di procedere** alla determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi. Del resto, la stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 19/E/2009 ha avuto modo di chiarire come **per i soggetti Irpef** l'inerenza rappresenti una precondizione necessaria per la deducibilità e “*di conseguenza, in via preliminare, rispetto alla determinazione del pro rata di deducibilità, occorre escludere gli interessi passivi che non afferiscono all'esercizio dell'impresa, in quanto gli stessi non entrano nel citato rapporto e sono del tutto indeducibili*”.

Risulta pertanto **poco convincente** l'esclusione degli interessi passivi dal sindacato di inerenza in base ad un **criterio meramente “letterale”** e la separazione, sotto questo profilo, dei soggetti Irpef dai soggetti Ires.

Alla luce di quanto riportato, a parere di chi scrive assumono sempre meno pregio le teorie che individuano il fondamento dell'inerenza nell'art. 109, co.5, del Tuir o nella disciplina civilistico – contabile; sicuramente più persuasiva appare la tesi espressa da quel filone dottrinale che vede **l'inerenza come una regola preliminare che precede ed orienta la specifica normativa tributaria** e lo stesso art. 109, co. 5, del Tuir come un “sintomo” di un principio **immanente** che deriva direttamente dall'art. 53 della Costituzione.

## CRISI D'IMPRESA

### ***La gestione della crisi e la regolarità contributiva***

di Marco Capra

Nel confezionare il ricorso al concordato preventivo, occorre prestare attenzione alla **continuità aziendale**, laddove questa presupponga la **regolarità contributiva**, giacché gli Enti interpretano in modo assai severo le condizioni di **rilascio del “Durc”**, almeno fino al momento in cui il concordato sia omologato.

Il tema è noto: nel contratto di appalto, l'attuale normativa prevede la **responsabilità del committente, inter alia, per il versamento dei contributi** previdenziali sui redditi di lavoro dipendente, **per i dipendenti dell'appaltatore** impiegati nel rapporto d'appalto ed in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto medesimo.

In tale contesto, non vi è dubbio che **il committente, prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, possa e debba richiedere all'appaltatore la documentazione attestante il corretto assolvimento** degli obblighi previdenziali, documentazione di regola rappresentata dal “Durc”.

Sicché, l'ottenimento di un “Durc” regolare è spesso condizione per “monetizzare” la gestione e, quindi, garantire la continuità aziendale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta all'**interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012** (v. anche la **nota INPS del 21 marzo 2013, n. 4925**), ha precisato i **requisiti ai fini del rilascio del “Durc”** per le imprese in **concordato preventivo in continuità**.

Orbene, posto che l'art. **186-bis L.F.** ha previsto la possibilità di “*una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca*”, tra cui rientrano i crediti contributivi, con l'avvertenza che detta **“moratoria”** riguarda **esclusivamente le partite debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura** ed indicate nel piano – piano che deve prevedere l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti da tale privilegio – il Ministero, ai fini della verifica di regolarità contributiva, ha chiarito che il caso “*sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, recante l'elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un DURC, ovvero delle condizioni in presenza delle quali l'Istituto previdenziale attesta la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi. Ci si riferisce in particolare al comma 2, lett. b) dell'art. 5 citato, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”[...]*”.

Tuttavia, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciato il “Durc” regolare in considerazione della *ratio* sottesa alla procedura che,

essendo diretta al risanamento dell'azienda, verrebbe ad essere disattesa ove “*si riconoscesse una incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte prima all'apertura della procedura stessa*”.

Il Ministero, però, ha precisato che **l'impresa in concordato potrà ottenere il “Durc” regolare** in presenza delle seguenti condizioni:

- che la “**sospensione**” dei pagamenti riguardi esclusivamente le **inadempienze maturate prima** dell'apertura della procedura e **conformemente indicate** nel piano di risanamento;
- che il **piano** di concordato **preveda espressamente la moratoria** di cui all'articolo 186-bis L.F.;
- che il **piano** di concordato **sia omologato** dal Tribunale e stabilisca **l'integrale soddisfazione dei crediti** contributivi muniti di privilegio.

Il Ministero ha pure ritenuto che la **regolarità** potesse essere dichiarata **solo per** il periodo della “moratoria” (**un anno dall'omologazione**).

Per quanto consta, le sedi Inps applicano con rigore la superiore disposizione [\[1\]](#).

Il che, **nelle more dell'omologazione** – ovverosia per molti mesi dal deposito del ricorso – purtroppo **impedisce all'impresa in crisi un incasso regolare dai clienti**, che legittimamente possono “trattenere”, a beneficio dell'Ente previdenziale, la quota di corrispettivo riferibile ai contributi non versati.

È esperienza comune, poi, che **l'inadempimento sovente riguardi il solo periodo “a cavallo” del ricorso**, ovverosia i contributi maturati prima del deposito e che per l'effetto del deposito stesso non possono, *ex lege*, essere pagati.

Nel rispetto della *par condicio* e senza alterare le cause legittime di prelazione, occorre, dunque, **valutare se non sia opportuno anticipare il pagamento dei contributi, prima del deposito del ricorso, per assicurarsi un “Durc” regolare**.

---

[1] Le (poche) decisioni giurisprudenziali, per contro, sono a favore dell'impresa, proprio valorizzando il divieto di pagamento dei debiti contratti prima dell'apertura del concorso di cui all'art. 168 L. F. quale condizione ex art. 5, comma 2, lett. b) del DM 24 ottobre 2007: v., Trib. Pavia decreto 20 dicembre 2014, Trib. Cosenza decreto 19 dicembre 2012.

## CONTABILITÀ

### **La check list e i controlli su debiti e crediti per imposte d'esercizio**

di Viviana Grippo

#### 6) Crediti e Debiti Tributari

- a) Risultano aperti debiti verso l'erario per Ires o Irap?
- b) Esistono acconti per imposte?

Nell'esaminare il nostro bilancio di esercizio, ai fini della corretta compilazione della *check list*, è necessario soffermarsi attentamente sui **conti che attengono alla rilevazione delle imposte**, innanzi tutto delle imposte correnti e poi anche delle differite.

Per capire quale sia il corretto saldo che i conti accesi alla imposte correnti di bilancio devono presentare al 31/12 è necessario conoscere esattamente le scritture contabili di rilevazione delle stesse: le ripercorriamo di seguito.

Come abbiamo già avuto modo di dire in [precedenti contributi](#) la rilevazione delle imposte di esercizio si svolge in diversi momenti dell'esercizio. Dato il periodo che stiamo vivendo affrontiamo per prima la fase della rilevazione di fine anno (31/12) con la quale, sulla base dei calcoli effettuati, l'impresa dovrà **rilevare in avere il debito nei confronti dell'Erario** e contemporaneamente nei costi, in dare, l'imposta corrente.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che l'Ires di competenza 2014 sia pari a euro 3.992,00, e l'Irap pari a euro 11.500.

Le rilevazioni contabili che eseguiremo saranno:

|                         |   |                    |           |
|-------------------------|---|--------------------|-----------|
| Ires di competenza (ce) | a | Erario c/Ires (sp) | 3.992,00  |
| Irap di competenza (ce) | a | Erario c/Irap (sp) | 11.500,00 |

Con queste scritture l'azienda ha imputato le imposte dovute sul risultato fiscale di periodo, tuttavia gli importi sopra definiti in termini di saldi dei conti Erario c/Ires e Erario c/Irap non rappresentano il reale debito aziendale.

Da una parte ci saranno da versare anche gli acconti per il 2015 ma, e soprattutto, ai fini del corretto saldo dei conti **Erario c/Ires o Irap**, occorrerà stornare gli acconti 2014 pagati nel corso dell'anno nonché le ritenute subite.

Gli acconti 2014 versati trovano collocazione nei conti di stato patrimoniale intitolati Erario c/acconti Ires e Erario c/acconti Irap, questi due conti, al 31 dicembre, devono essere aperti in dare e accogliere la somma di quanto versato nei mesi di giugno (o luglio/agosto o in rateazione da giugno/agosto a novembre) a titolo di acconto sulle imposte dovute per l'anno successivo[1].

Se supponiamo che siano stati versati acconti Ires 2014 per euro 2.479,00 ed Irap per euro 9.991,00, e che l'azienda abbia subito nel corso dell'anno ritenute, tutte certificate, per euro 1.110,00 dovremo rilevare:

|               |   |                          |                 |
|---------------|---|--------------------------|-----------------|
| Erario c/Ires | a | Diversi                  | 3.589,00        |
|               | a | Erario c/ritenute subite | 1.110,00        |
|               | a | Erario c/acconti Ires    | <u>2.479,00</u> |
| Erario c/Irap | a | Erario c/acconti Irap    | 9.991,00        |

L'**Oic 25** chiarisce infatti che: *"I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite e crediti d'imposta, se compensabili in base a quanto stabilito dal paragrafo 35, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso."*

Effettuate tali scritture i saldi Ires e Irap saranno rispettivamente pari a euro 403,00 e 1.509,00. Tali importi dovranno essere saldati in giugno, salvo proroghe, unitamente al versamento del primo acconto per l'anno successivo. Questo è il secondo momento dell'anno, quello in cui si provvede al versamento del saldo, se esistente, e del primo acconto[2] se dovuto. La scrittura sarà la seguente.

La scrittura sarà la seguente:

|                       |   |           |                 |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|
| Diversi               | a | Banca c/c | 8.201,75        |
| Erario c/Ires         |   |           | 403,00          |
| Erario c/Irap         |   |           | 1.509,00        |
| Erario c/acconti Ires |   |           | 1.620,75        |
| Erario c/acconti Irap |   |           | <u>4.669,00</u> |

Al 31 dicembre devono risultare aperti, con saldo dare, i conti degli acconti per la somma di quanto versato nei mesi di giugno (I acconto) e novembre (II acconto), non devono risultare aperti in avere i conti di Erario Ires e Irap. In caso contrario, oltre ad eventuali errori di registrazione, sarebbe lecito pensare che le imposte non siano state saldate! Tali conti è possibile accogliano eventuali crediti di imposta derivanti da esercizi precedenti e non utilizzati in corso d'anno in compensazione. In bilancio quindi il debito verso l'Erario per l'anno appena trascorso apparirà chiuso e troveremo invece tra i crediti l'importo degli acconti versati, compreso l'acconto del 30 novembre.

La scrittura contabile eseguita in tale data sarà:

|                              |   |           |                 |
|------------------------------|---|-----------|-----------------|
| Diversi                      | a | Banca c/c | 9.434,63        |
| Erario c/acconti <u>Ires</u> |   |           | 2.431,13        |
| Erario c/Irap                |   |           | <u>7.003,50</u> |

Ci occuperemo in un prossimo intervento delle imposte differite.

Occorre, infine, fare cenno al dettato del codice civile, in termini di allocazione dei conti accessi alle imposte d'esercizio, **artt 2424 e 2425**<sup>[3]</sup>. L'articolo 2424 cod.civ. prevede che, nello stato patrimoniale, le attività correlate alle imposte correnti siano rilevate nella voce CII4-bis “*crediti tributari*”, le passività relative alla fiscalità corrente, in D12 “*debiti tributari*”. L'articolo 2425 cod.civ. prevede invece che le imposte correnti siano classificate nel conto economico nella voce 22) “*imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*”.

---

Nel modello F24 con riferimento agli acconti 2014 codici 2001 e 2002 anno 2014 per l'Ires e 3812 e 3813 anno 2014 per l'Irap.

**[2]** L'acconto Ires è fissato nella misura del 101,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (decreti legge n. 76/2013 e n. 133/2013). Il versamento deve avvenire, in relazione alla prima rata pari al 40%, entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

**[3]** Per approfondimenti si veda l'OIC25.

## FOCUS FINANZA

### ***La settimana finanziaria***

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



#### **Europa negativa**

I mercati europei hanno registrato forti cali nelle ultime due giornate, dopo aver registrato un nuovo massimo relativo nella seduta di mercoledì. Sebbene le attese relative ai risultati societari trimestrali siano sostanzialmente ottimiste, gli analisti ritengono che le azioni europee abbiano ormai raggiunto multipli da picco di ciclo, considerando naturale una correzione di breve. A pesare sui mercati, inoltre, sono i timori per la prossima uscita della Grecia dall'area Euro, mentre il paese cerca di bilanciare misure di austerità con la richiesta di un nuovo aiuto al Fondo Monetario Internazionale.

Stoxx Europe 600 –2.31%, Euro Stoxx 50 –3.81%, Ftse MIB –3.46%

#### **Stati Uniti sotto la parità**

I mercati USA chiudono la settimana con una seduta negativa, nonostante i dati sull'inflazione inferiori alle attese spingano gli economisti e la comunità finanziaria a ritenere meno probabile un rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve e il dollaro si indebolisca nei confronti dell'Euro.

S&P 500 –1.00%, Dow Jones Industrial –1.13%, Nasdaq Composite –1.16% (rif. 17.30)

#### **Asia a doppia velocità**

I mercati asiatici hanno visto un calo del Giappone dove uno dei consiglieri del Primo Ministro ABE ha dichiarato come l'attuale situazione dello Yen non imponga necessariamente il

raggiungimento del target inflattivo al 2%; crescono invece i mercati dell'area cinese (Hong Kong e Shanghai) grazie a dati sul PIL a marzo che incontrano le attese degli analisti macro con un'espansione annua del 7%, nonostante la produzione industriale fosse inferiore alle attese. Cala invece l'Australia che, con dati sull'occupazione migliori del previsto, alimenta le aspettative per un rialzo dei tassi da parte della banca centrale del paese.

Nikkei -1.28%, Hang Seng +2.12%, Shanghai Composite +6.74%, ASX -1.52%

### **Principali avvenimenti della settimana**

La potenziale uscita greca dall'Euro resta uno dei principali timori macro a pesare sui mercati internazionali, sebbene il Ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis abbia escluso tale possibilità, segnalando anzi la volontà di trovare un compromesso che possa servire come nuovo avvio per l'economia del paese. Le preoccupazioni erano nate a inizio mese quando esponenti ministeriali greci avevano annunciato a alcuni investitori internazionali la possibilità di non rispettare il pagamento verso il Fondo Monetario Internazionale (riunitosi questa settimana a Washington con la Banca Mondiale). La scadenza è stata comunque mantenuta, rasserenando gli animi in vista della chiusura delle trattative con l'Unione Europea. Nel frattempo, rispecchiando le attese degli analisti, la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere i tassi d'interesse ufficiali invariati; Mario Draghi ha inoltre precisato di vedere i primi frutti del piano di Quantitative Easing da €1.1 tln, con segnali di ripresa dei prestiti nei principali paesi dell'area Euro.

Sul fronte societario europeo, la settimana è stata dominata dal raggiunto accordo di fusione tra Nokia e Alcatel Lucent, in un'operazione carta contro carta che andrà a creare il primo operatore mondiale nella produzione di reti per comunicazioni. Guardando alle operazioni sull'asse Italia-Stati Uniti, dopo l'acquisizione di IGT da parte di Gtech, Exor ha annunciato un'offerta pubblica da \$6.4mld sulle azioni della società riassicurativa PartnerRe.

La settimana sui mercati USA si è contraddistinta per le prime trimestrali bancarie; tra queste JP Morgan ha superato le attese degli analisti, con un EPS di \$1.45 rispetto a \$1.28 di consensus, grazie al rimbalzo di alcune divisioni in sofferenza nei trimestri precedenti, in particolare del trading. Sulla stessa linea anche Goldman Sachs, che registra i risultati trimestrali migliori degli ultimi 5 anni con un EPS di \$6.27 rispetto a \$4.26 attesi, grazie anche in questo caso a ricavi di trading, cresciuti del 10% annuo. Lato industriale, General Electric ha annunciato oggi una perdita trimestrale di \$13.6mld, tuttavia legata agli oneri delle recenti cessioni, tra cui quella del ramo finanziario; al netto di tali effetti, l'EPS si è assestato a \$0.31, poco superiore allo \$0.30 stimato dagli analisti.

Sul fronte asiatico, gli analisti ritengono probabile che la Cina tagli ulteriormente i tassi

d'interesse ufficiali nel 2015, dopo quanto già fatto a marzo e lo scorso novembre; l'impressione è rafforzata dalle parole del Primo Ministro Li Keqiang, che questa settimana ha annunciato una possibile accelerazione delle misure programmate per supportare la crescita, mentre gli investitori scommettono anche su azioni da parte del Presidente Xi Jinping per aumentare l'efficienza delle imprese a controllo statale cinese e per lo spostamento dell'economia verso un maggior peso dei consumi interni.

Il dollaro torna a indebolirsi nei confronti dell'Euro, chiudendo la settimana in area 1.078, mentre contro Yen il calo è risultato meno marcato, raggiungendo quota 119.

### **Appuntamenti macro prossima settimana**

#### **USA**

La settimana statunitense sarà contraddistinta dalla sostanziale assenza di dati macro di rilievo. Tra gli indicatori sensibili si registrano i Durable Goods Orders, le New ed Existing Home Sales e l'annuncio settimanale degli Initial Jobless Claims.

#### **Europa**

Sul fronte europeo sarà la Germania a segnalare i dati di maggior rilievo, sia con l'Indice ZEW, sia con l'indicazione sull'attività imprenditoriale IFO. Dalla Francia arriveranno invece indicazioni sulla Fiducia dei Consumatori, dato che perverrà anche a livello di Eurozona.

#### **Asia**

L'economia giapponese comunicherà in settimana l'indice All Industry Activity e l'andamento del settore servizi attraverso l'indice Tertiary Industry. Sul fronte cinese sarà invece visibile l'andamento della produzione manifatturiera tramite l'HSBC China Manufacturing.

*FINESTRA SUI MERCATI*

17-04-15


*FINESTRA SUL MERCATO*

17-04-15

| CAMBI      |           |         | Performance % |        |        |         |          | COMMODITIES |               |      | Performance % |       |         |         |         |         |         |
|------------|-----------|---------|---------------|--------|--------|---------|----------|-------------|---------------|------|---------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Cambi      | Date      | Last    | 3day          | 5day   | 1M     | YTD     | 31/12/14 | FX          |               | Date | Last          | 3day  | 5day    | 1M      | YTD     | 2014    |         |
| EUR Vs USD | 17-Apr-15 | 1.078   | +0.42%        | +1.66% | +1.73% | +30.91% | 1.130    |             | Crude Oil WTI | USD  | 17-Apr-15     | -56   | -4.99%  | +8.73%  | +29.38% | +3.41%  | +45.36% |
| EUR Vs Yen | 17-Apr-15 | 128.320 | +0.27%        | +0.65% | +2.34% | +13.01% | 144.850  |             | Gold / XAU    | USD  | 17-Apr-15     | 1,210 | +0.31%  | -2.25%  | +1.88%  | +2.67%  | -4.82%  |
| EUR Vs GBP | 17-Apr-15 | 0.721   | +0.36%        | -0.45% | +0.43% | -7.66%  | 0.777    |             | CRB Commodity | USD  | 17-Apr-15     | 223   | -2.49%  | +3.47%  | +7.79%  | -2.11%  | +18.85% |
| EUR Vs CHF | 17-Apr-15 | 1.027   | -0.15%        | -1.15% | -3.71% | +17.06% | 1.202    |             | London Metal  | USD  | 17-Apr-15     | 2,711 | +1.14%  | +0.71%  | +3.42%  | -4.24%  | -4.35%  |
| EUR Vs CAD | 17-Apr-15 | 1.319   | +0.63%        | -1.02% | -2.58% | -6.36%  | 1.406    |             | Vix           | USD  | 17-Apr-15     | 14.3  | +12.28% | +13.43% | -8.88%  | +25.68% | +4.13%  |

#### **OBLIGAZIONI - passi e spread**

| Time               | Date | Last       | 36-apr-15  | 36-apr-15  | 6-may-15  | 31-dic-13         | 31-dic-12         |
|--------------------|------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2h germania        | EUR  | 07-Apr-15  | -0.272     | -0.27      | -0.26     | 0.21              | -0.02             |
| 5h germania        | EUR  | 17-Apr-15  | -0.155     | -0.15      | -0.13     | 0.09              | 0.51              |
| 10h germania       | EUR  | 17-Apr-15  | -0.077     | -0.07      | 0.10      | 0.30              | 1.32              |
| 2y italia          | EUR  | 17-Apr-15  | 0.199      | 0.186      | 0.186     | 0.180             | 1.25 <sup>+</sup> |
| Spread Vs Germania |      | <b>47</b>  | <b>46</b>  | <b>44</b>  | <b>39</b> | <b>104</b>        | <b>200</b>        |
| 5y italia          | EUR  | 17-Apr-15  | 0.666      | 0.654      | 0.513     | 0.53 <sup>+</sup> | 3.780             |
| Spread Vs Germania |      | <b>82</b>  | <b>76</b>  | <b>64</b>  | <b>59</b> | <b>181</b>        | <b>301</b>        |
| 10y italia         | EUR  | 17-Apr-15  | 1.471      | 1.379      | 1.266     | 1.307             | 4.07 <sup>+</sup> |
| Spread Vs Germania |      | <b>139</b> | <b>129</b> | <b>111</b> | <b>92</b> | <b>220</b>        | <b>318</b>        |
| 2y usa             | USD  | 17-Apr-15  | 0.312      | 0.48       | 0.36      | 0.72              | 0.38              |
| 5y usa             | USD  | 17-Apr-15  | 1.326      | 1.20       | 1.30      | 1.60              | 1.74              |
| 10y usa            | USD  | 17-Apr-15  | 3.895      | 3.99       | 1.90      | 2.24              | 3.03              |
| <b>EURIBOR</b>     |      |            |            |            |           |                   |                   |
| Fairbor 1 mesi     | EUR  | 16-Apr-15  | 0.032      | 0.25       | -0.02     | 0.08              | 0.11              |
| Fairbor 3 mesi     | EUR  | 16-Apr-15  | 0.082      | 0.33       | 0.05      | 0.04              | 0.19              |
| Fairbor 6 mesi     | EUR  | 16-Apr-15  | 0.070      | 0.43       | 0.08      | 0.15              | 0.32              |
| Fairbor 12 mesi    | EUR  | 16-Apr-15  | 0.178      | 0.60       | 0.19      | 0.25              | 0.54              |



*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di*

*un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.*